

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**RICORSO CON RICHIESTA DI DECRETO CAUTELARE**

Nell'interesse dei Signori:

ANGOLANO	GABRIELLA	NGLGRL91B66E205Q
ARENA	PAMELA	RNAPML82M65D825F
BALDONE	BENITO CALOGERO	BLDBTC95L25G273B
BASILISCO	BARBARA	BSLBBR76R63D390A
BIONDO	LETIZIA	BNDLTZ94S51F206H
BOCCHI	MICHAEL	BCCMHL94D17G186W
BORGHİ GENTILE	DAVIDE	BRGDVD82B23F061M
CASO	ANNA MARIA	CSANMR86C69H703E
CENSULLO	ROSA	CNSRSO72L61I301N
CONSIGLIO	GIANNI	CNSGNN82T30I199Q
CURCIO	GIUSEPPINA	CRCGPP85B59F158A
D'ADAMO	ANTONIO	DDMNTN82C09A485P
D'ATTIS	MARILENA	DTTMLN75M52I467D
DI BARTOLO	VINCENZO	DBRVCN81T29C351W
DI LEO	FERDINANDO	DLIFDN91H18B429Y
FARIAS	TIZIANA	FRSTZN78S60F839H
FONTANA	ALESSANDRO	FNTLSN82P18E974F
FONTANA	ALESSANDRO	FNTLSN82P18E974F
GAETANI	MASSIMO	GTNMSM79D14C002L
GRANITO	MARCO	GRNMRC86S18A717K
LO REGIO	GIUSEPPE	LRGGPP94T14A717O
LOMANTO	MARIELLA	LMNMLL76P66H792S
MALINCONICO	BIAGIO	MLNBGI67L22H931H
MALINCONICO	BIAGIO	MLNBGI67L22H931H
MANESCALCHI	ELENA	MNSLNE84T66A564I
MARISI	NICOLA	MRSNCL87E31E435N
MASSARELLA	STEFANIA	MSSSFN76R51D662B
MONTALBANO	LUANA	MNTLNU94M54A089B
NAPOLITANO	VINCENZA	NPLVCN76S45A509I
PALAZZESI	MAURO	PLZMRA80E09I156E
PERA	LUCA	PRELCU86L25F830H
PICCIONE	GAETANO	PCCGTN77C10M088K
PIZZA	GIUSEPPINA	PZZGPP75D61F924R
PONTORIERO	DOMENICO	PNTDNC77R18F537P
RAGINI	STEFANIA	RGNSFN75R62F206O
SANFILIPPO	EMANUELE	SNFMNL92C09C351O
SCIOLINO	GIUSEPPINA	SCLGPP77P41G273U
SPEZIALE	PAOLO	SPZPLA80H03F537U

TRIMARCHI	DAVIDE VALENTINO	TRMDDV87P20I725W
VALENTE	RITA	VLNRTI83P60F537U
VICERÉ	MARIARITA	VCRMRT76A56I436I
ZAMBITO	ROSANNA	ZMBRNN89L71A089Y
MONTEFORTE	ANTONELLA	MNTNNL85M68A509I
SILLA	NADIA	SLLNDA72H52E783Z
PESCAROLO	GENZIANA	PSCGZN70S57C383N
RICCI	MARIA TERESA	RCCMTR75E45E340S
ABBONDANZA	ANGELO NATALE	BBNNLN86T25I422Z
AGLIATA	CLAUDIO GIUSEPPE	GLTCDG89R21D423K
ALBANO	FERDINANDO	LBNFDN76P21G273Z
ALFANO	PASQUALINA	LFNPQL73L49D390A
ARENA	CARMELITA	RNACML79D49F158K
BAIAMONTE	GIUSEPPE	BMNGPP76L14I533U
BALDONE	CARMEN	BLDCMN97E67F830J
BERTINO	ANTONIO	BRTNTN88H06F158D
CALABRESE	SANDRO	CLBSDR86S09G273L
CALANDRUCCIO	ANTONINO	CLNNNN70P20F839X
CALANDRUCCIO	SALVATORE	CLNSVT74P07F839Q
CANNELLA	ROSA	CNNRSOR51H269C
CARELLA	MARIA	CRLMRA74R54C858E
COLELLA	DOMENICO	CLLDNC69A30G838R
COMO	SAVERIO	CMOSVR87L01C286D
CONTI TAGUALI	DOMENICO	CNTDNC74L15L308D
CORTESE	SAVERIO	CRTSVR73B06F839I
CORVINO	ORESTE	CRVRST79B03B872P
CREOLI	FABIO	CRLFBA75P17E472V
DAMASCO	MICHELE	DMSMHL69B08G596B
D'ANGELO	NICOLA	DNGNCL80A25G273U
DEL MONTE	CATERINA	DLMCRN73B45H501M
DI NITTO	ERASMO ELISEO	DNTRML78L13D708A
FONTANA	ANTONINO EMA- NUELE	FNTNNN84E26E974U
GAGLIANO	GIUSEPPE	GGLGPP86C29E573D
GATTO	LORENZO	GTTLNZ83R07C349D
GIOCONDA	ALDO	GCNLDA78L22C129M
GRANITO	DONATO	GRNDNT84M18A717I
IOVINO	IRENE	VNIRNI80C71I073L
LORENZI	GIANMARCO	LRNGMR97D08C858Z
MANNARA	GENNARO	MNNGNR73E25C361X
MASTROIANNI	PASQUALINA	MSTPQL65H67B667Z
MATONTI	MAURIZIO	MTNMRZ72H22C316E
MICCICHE'	SAMUELE	MCCSML86L20B429H
MINCONE	MARCO	MNCMRC78L19G482H
MINNITI	MARIANGELA	MNNMNG84H41H224A

MIRRA	AURELIA	MRRRLA72D47D390B
MUSOTTO	GIANFRANCO	MSTGFR80D03G273O
NALDI	MARCO	NLDMRC69D05E202O
NICOLINO	GIORLANDO	NCLGLN82T16A176S
NICOSIA	GIOVANNI	NCSGNN73L29F158T
ORRU'	STEFANIA	RROSFN79B65E281M
PADUANO	FRANCESCO	PDNFNC71E31B076D
PAGNANELLI	FEDERICO	PGNFRC90L08I838H
PAGNANELLI	SIMONA	PGNSMN94P41I838D
PANARELLO	ANTONINO	PNRNNN89R22F158M
PARISE	MAURIZIO	PRSMRZ72D18L750B
PETROSINO	ILENIA	PTRLNI72D64L219S
PICCOLO	ANGELA	PCCNGL78C71G309Q
POLIAFICO	DARIO	PLFDRA81M04F158K
ROSSI	EMILIO	RSSMLE82R17B519L
ROSSI	GIUSEPPINA	RSSGPP89H52B519X
RUSSELLO	ANTONIO	RSSNTN78E04A089V
RUSSO	ALESSANDRO	RSSLSN93E21A509N
SANNA	RODOLFO	SNNRLF76H09E632D
SCHERMI	ROBERTO	SCHRR769A10F158B
SCHIAVONE	LUCA	SCHLCU81B15B819N
SESSA	GERARDO	SSSGRD73B26C259Z
SIRAGUSANO	JEAN CHRISTIAN	SRGJCH76T28D825E
SOCCIO	FRANCESCO	SCCFNC86S21H985E
TERRANOVA	SANTINO	TRRSTN82A03A638U
TERRANOVA	SANTINO	TRRSTN82A03A638U
TRIMBOLI	SANTINO	TRMSTN82A14E606E
VALENTE	FRANCESCO GIUSEPPE	VLNFNC90M25I854H
VITA	DOMENICO	VTIDNC86M25F537N
ZIGNALE	ALFIO	ZGNLFA96M21B202B
ZITO	WALTER	ZTIWTR76M05C361B
MONTEFORTE	ANDREA	MNTNDR81L09A509F
SASSANO	MICHELE	SSSMHL81D24E977N
VINCENTI	COSTANZA ANNA	VNCCTN71P46E716E
ALESSANDRINI	MARCO	LSSMRC83B13E472H
LANCIANI	STEFANO	LNCSFN65E15B932J
LIRI	FELICITÀ	LRIFCT79E46A509B
D'AIELLO	ANTONIO	DLLNTN78P12E791W
ABBATE	FRANCESCO	BBTFNC76A06I293G
IMPERATO	VALENTINA	MPRVTN86R53A323G
TARDIVO	ANTONIO	TRDNTN92H24L103R
FALCONE	ANNA	FLCNNA67S61H703D
CATALLI	ANGELO	CTLNGL92L30G492X
MAROTTA	GIOVANNI MARIA ROBERTO	MRTGNN68P11G580N

ZIPPO	OSVALDO	ZPPSLD84E06B963S
MANTELLLO	LUDOVICO	MNTLVC97L17G273N
PESCARA	ANTONIO	PSCNTN75P27L113Z
BRUNI	PIERLUIGI	BRNPLG90E02C413M
PULLARA	LILLO	PLLLLL75L24Z112I
VITELLARO	ROSA CALOGERA	VTLRCL75E41B537F
GAETANO	MARIA CARMELA	GTNMCR70T57H224I
ARDO'	STEFANIA	RDASFN74E69L113C
DOMIZI	CINZIA	DMZCNZ72L53H294Y
SPINUSO	GIOVANNI	SPNGNN69H02F839Y
CICCONE	GIOVANNA	CCCGNN81E71F839F
TEDESCHI	CINZIA	TDSCNZ83T53L725L
MOTTA	CORRADO	MTTCRD81L10B157J
ASCENTE	PIERBIAGIO	SCNPBG86R06B774H
MEZZULLO	ANGELA	MZZNGL97M58D708G

tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNT-MHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 0908960421 o agli indirizzi di posta elettronica info@avvocatomichelebonetti.it – santi.delia@avvocatosantidelia.it o pec michelebonetti@ordineavvocati-roma.org, avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia sito a Roma in via San Tommaso D'Aquino, n. 47

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

per l'annullamento e la declaratoria di nullità previa adozione di idonea misura cautelare

- del D.M. MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – n. 374/2017 nella parte in cui, nell’ambito dell’aggiornamento della I e II fascia delle G.I., non consente, a coloro che sono in possesso di un diploma conseguito presso un istituto tecnico professionale, di iscriversi in seconda fascia delle Graduatorie medesime.
- Del DM del 3 giugno 2015 n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente".
- Di tutti gli atti anche non conosciuti trasmessi dal MIUR e riportanti i criteri di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto;
- Di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi.

PER L’ACCERTAMENTO

del diritto degli istanti ad ottenere l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto delle province d’interesse, in quanto abilitati all’insegnamento, per le classi concorsuali di loro interesse, valide per il triennio 2017/2020.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di inserzione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto delle province d’interesse.

PREMESSA:

Parte ricorrente è in possesso di un diploma conseguito presso un Istituto Tecnico Professionale in virtù del quale è ad essa riconosciuta la possibilità di insegnare a mezzo dell’inserimento nella III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto (G.I.).

Il DM in epigrafe consente a tutti i soggetti in possesso di titoli abilitanti di essere inseriti nella II fascia delle predette G.I. non includendo, però, parte ricorrente.

Identica scelta, circa la validità o meno di tale titolo ai fini abilitanti, era stata fatta dai compilatori ministeriali per l’ammissione al concorso a cattedra 2016 riservato, com’è noto, ai soli soggetti abilitati. Difatti tramite il Decreto emesso dal

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direttore Generale per il Personale Scolastico nn. 105, 106 e 107 del 23.02.16 del Miur Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n.16 del 26.02.16, recante *"concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente"*, gli insegnanti tecnico pratici erano già stati esclusi dall’accesso al concorso scuola 2016; solo dopo l’intervento risolutivo degli organi di giustizia amministrativa è stata concessa ad essi la partecipazione alla procedura suddetta (si richiamano a mero fine esemplificativo e non esaustivo i provvedimenti del Consiglio di Stato, ordinanza n. 1836/2016 e del TAR Lazio, sentenze n. 3315/2017 e n. 3313/2017).

Siffatte pronunce, pur emesse in relazione alle procedure di selezione del “concorso docenti 2016”, riescono a tratteggiare compiutamente la situazione che inerte la tipologia di ricorrenti in epigrafe.

I c.d. ITP infatti, pur considerati dal MIUR non titolari della regolare abilitazione all’insegnamento, non sono mai stati messi nella condizione di poter acquisire tale certificazione. La preclusione patita dai diplomati ITP si è immancabilmente verificata sia in relazione agli ultimi concorsi per l’assunzione del personale scolastico tramite le graduatorie di merito, sia in relazione ai percorsi abilitanti *ad hoc* banditi dallo stesso Ministero.

Si deve rilevare, difatti, che, in riferimento agli unici due concorsi scuola banditi negli ultimi dieci anni (concorso 2012 e concorso 2016), solo una classe di insegnamento riconducibile alla categoria degli ITP è stata bandita, per di più nel concorso più datato, quello del 2012. Qualunque ulteriore partecipazione è stata loro irrimediabilmente inibita in quanto soggetti non abilitati nel senso poc’anzi esposto e censurato dalla Giustizia Amministrativa.

Relativamente alla possibilità di intraprendere percorsi abilitanti successivi al diploma, invece, urge specificare che una volta preclusa *ex lege* ai ricorrenti la via del T.F.A. per la sua stessa natura di tirocinio di specializzazione post-laurea, l’unica strada percorribile per ottenere l’abilitazione rimaneva il PAS, raramente attivato e, nella maggior parte dei casi, inaccessibile ai docenti per la mancanza

del requisito del servizio richiesto. Tale condizione, escludeva la concreta partecipazione di questi ai Percorsi di abilitazione.

In questo contesto, pertanto, gli ITP si sono trovati esclusi sia dalla partecipazione al concorso docenti che dalle G.A.E. e dalle GI di prima e seconda fascia, perché facenti parte di quella porzione di insegnanti i quali, nella comune e tollerata noncuranza, non sono stati messi nelle condizioni di poter frequentare i percorsi considerati necessari per l'abilitazione all'insegnamento.

È proprio in tale circostanza che è intervenuto il Consiglio di Stato il quale, tramite il proprio risolutivo orientamento, ha sancito una volta per tutte il diritto degli insegnanti ITP ad essere equiparati, in punto di titolo, agli insegnanti dotati di “regolare abilitazione”. Così il supremo organo della Giustizia Amministrativa nella citata ordinanza 1836/2016, constatando la reale impossibilità dei docenti ITP ad accedere all'abilitazione “ordinaria” tramite PAS o TFA, rilevando che *“non è mai stato attivato alcun percorso ordinario di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (per tale intendendosi un percorso abilitativo che non postuli come requisito di accesso l'aver già svolto una qualche attività di docenza a titolo precario: quali, e.g., S.S.I.S., T.F.A.)”* deve essere *“interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio”* ed ancora *“Ritenuto che (...) per ciascuna classe di concorso debba prescindere dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario”* **(nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto)**; *con l'ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione”*.

La posizione del Consiglio di Stato appare chiara: stante la circostanza che ai diplomati ITP non è stato di fatto concesso di frequentare i percorsi abilitanti speciali (PAS), per mancanza di istituzione degli stessi o impossibilità dei singoli di accedervi per mancanza di servizio, né alcun altro corso abilitante, bisogna equiparare i medesimi ai docenti “regolarmente” abilitati consentendo loro l’accesso al concorso bandito per l’accesso all’insegnamento.

Invero il medesimo orientamento manifestato dal CdS era già stato assunto in precedenza da codesto On.le TAR nella cui ordinanza 2154/2016 si dispone: “*considerando che per gli insegnanti tecnico pratici in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore:*

- non risultano essere stati mai attivati percorsi formativi volti a conseguire, in via ordinaria, il titolo abilitativo richiesto;

- esclusi dalla partecipazione ai T.F.A. istituiti con d.m. n. 249/2010, è stato loro, da ultimo, unicamente consentito, ove in possesso dell’ulteriore requisito della maturazione di almeno tre anni di servizio (a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012), di partecipare alla procedura speciale di abilitazione (cd. PAS), di cui alla norma transitoria dell’art. 15, comma 1ter, d.m. n. 249/2010, introdotta dal d.m. n. 81 del 2013;

Rilevato che gli odierni ricorrenti, in possesso del solo titolo di diploma di scuola secondaria superiore, non rivestivano la qualità di soggetti destinatari dei cd. PAS, in quanto al momento dell’attivazione della procedura speciale di abilitazione non avevano ancora mai prestato servizio in qualità di docenti;(…), il Collegio “Accoglie l’istanza cautelare proposta”.

L’orientamento del Consiglio di stato è stato poi fatto proprio dai Tribunali amministrativi italiani, ne sono un esempio le ulteriori pronunce del TAR Lazio sentenza n. 7479/2017, n. 5233/2017, n. 3315/2017, ordinanza 5760/2017, ma anche del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ordinanza n. 20/2016.

Al fine di non appesantire inutilmente il presente ricorso introduttivo, si allega documento separato nel quale sono riportate le classi di insegnamento di parte ricorrente.

*

La posizione assunta dagli organi della magistratura amministrativa, unitamente alle vicissitudini inerenti i percorsi di abilitazione malamente organizzati dal Ministero, manifesta con chiarezza la profondità del pregiudizio al quale sono stati condannati i ricorrenti in epigrafe, e rende ormai superflua ogni ulteriori discriminazione basata sull'asserita mancanza di abilitazione all'insegnamento.

Gli ITP, difatti, idonei all'insegnamento nel senso anzidetto ed effettivamente "utilizzati" dal Ministero a copertura delle cattedre vacanti, vengono però bloccati nel limbo degli idonei precludendo loro l'ingresso alla II fascia ed a tutte le facoltà che da esse conseguono. **Si tratta invero di concrete possibilità lavorative riservate unicamente a coloro che sono in possesso dell'abilitazione (così come classicamente intesa dal MIUR), e che restano irrimediabilmente precluse a parte ricorrente.**

Ne è un esempio più che calzante il "concorso scuola" tramite cui, a seguito del superamento di determinate prove, si accede alle Graduatorie di Merito dalle quali si attinge, come disposto dalla legge 107/2015, per ben il 50% dei ruoli da conferire (il restante 50% dei ruoli è coperto tramite chiamata dalle GAE). Allo stesso si può accedere solo se si è in possesso di abilitazione riconosciuta e pertanto è precluso a chiunque non sia almeno ammesso alla II fascia delle GI.

Ancora, i ricorrenti risultano relegati nella III fascia, ultima dalla quale si attinge per le supplenze, e la quale non trova riconoscimento alcuno neanche alla luce della neonata normativa in ambito scolastico costituitasi a partire dalla legge 107/2015, la c.d. "buona scuola". Ci si riferisce in particolare al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a*

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, la cui fase transitoria disciplinata all’interno della art. 17 prevede: “Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validita' delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinsea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto; (...) La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondario o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo

*titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. **Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto***".

Quando si parla di graduatorie di II fascia pertanto, si parla di graduatorie che potremmo definire "privilegiate", dalle quali discendono sostegni che oltre quelli ivi tratteggiati, non possono invero essere compiutamente e completamente preventivabili e che finiscono per essere completamente preclusi, loro malgrado, agli odierni ricorrenti.

Nonostante i pregiudizi immotivatamente subiti da parte ricorrente, e la conseguente posizione assunta, ad oggi, dagli organi di giustizia amministrativa, i compilatori ministeriali, con il provvedimento in epigrafe, in sede di aggiornamento delle G.I., persistono nella declaratoria di insufficienza del titolo conseguito dai docenti tecnico pratico, sulla base degli analoghi argomenti già dichiarati illegittimi dal G.A. Si tratta di una decisione errata che va riformata per i seguenti

MOTIVI

I. SULLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAZIONevolezza. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97, INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE CONFORME EX ART. 3, 4, 33, 97 COST.

1. Gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso di un diploma conseguito presso un istituto tecnico-professionale, in virtù del quale hanno acquisito l'idoneità all'insegnamento in relazione a specifiche classi.

Tramite tale titolo sono stati inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto come soggetti in possesso di una idoneità valida per l'accesso all'insegnamento, ma privi della necessaria abilitazione.

L'esclusione dei ricorrenti dalla fascia alla quale aspirano non dipende quindi dall'assenza di un titolo idoneo all'insegnamento. Il titolo di studio dei ricorrenti, ai sensi del DM 374/2017 nonché ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera C del decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014 (decreto di aggiornamento delle graduatorie d'istituto docenti per il triennio 2014-2017), difatti, ha sempre consentito l'iscrizione nella III fascia delle graduatorie d'istituto e la conseguente individuazione della categoria a cui attiene parte ricorrente per il conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola pubblica.

Gli insegnanti ITP peraltro, stante la specificità degli studi svolti e del titolo conseguito, sono abilitati di fatto, ciò anche in quanto tutto il loro piano di studi è stato pensato ed orientato in prospettiva dell'insegnamento. Pertanto giornalmente sono convocati a svolgere attività di supplenza per le cattedre vacanti.

Nell'interpretazione del MIUR, concretizzatasi nel decreto che oggi si impugna, l'accesso alla II fascia delle G.I. è precluso a tutte quelle categorie di soggetti che non siano in possesso di una "regolare abilitazione". In tal modo si impedisce a tutti coloro i quali siano già insegnanti, seppur precari, o comunque abbiano una certificazione valida per insegnare, di inserirsi nelle predette graduatorie.

Discorso analogo vale per l'accesso ai concorsi per il reclutamento di personale docente, anche in questi casi, infatti, come specificato poc'anzi, i ricorrenti vengono immancabilmente esclusi.

È lo stesso Ministero che, sulla scorta dello stato dei fatti, rileva, pur senza agire di conseguenza, la drammaticità della situazione dei diplomati ITP relativamente al "concorso scuola 2016"; il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nell'Adunanza del 27 gennaio 2016 sulla richiesta di Parere On.le Ministro nota prot. 878 del 12 gennaio 2016, rileva: ***"Il numero di docenti abilitati risulta molto esiguo in quanto per gli ITP, come già esplicitato in premessa, non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario. Per tale ragione questo concorso risulta penalizzante perché non permette la partecipazione a docenti che in molti***

casi possono vantare competenze acquisite anche in relazione ai numerosi anni di servizio prestato”.

Ugualmente, anche nel prosieguo del parere, in riferimento alla formazione della Commissione esaminatrice del medesimo concorso, si evidenzia: *“per alcuni insegnamenti (in particolare strumento musicale, classi di concorso di nuova istituzione ed ITP) non è mai stato effettuato un concorso (l’ultimo risale a 20 anni fa) né sono stati attivati (se non per pochi anni) percorsi ordinari di abilitazione. Si rischia quindi di non poter reperire commissari”.*

La lucida valutazione dell’amministrazione palesa la conoscenza delle vicissitudini dei ricorrenti, e delle ingiustizie a cui questi sono sottoposti, così come la consapevole volontà di non agire a tal riguardo. Alla luce di ciò la condotta del MIUR appare ancora più inspiegabile e scorretta.

In questo contesto, data la necessità, nella visione del Ministero, del conseguimento dell’abilitazione per l’accesso alla II fascia delle GI, i relativi percorsi per il conseguimento del titolo (PAS) avrebbero dovuto essere resi accessibili a tutti coloro che fossero in possesso dell’idoneità e volessero conseguire formale abilitazione; nonostante ciò nella maggior parte dei casi i requisiti fissati per accedere ai PAS, in particolare l’obbligo di servizio per almeno 36 mesi, hanno svantaggiato i ricorrenti, non permettendo loro di acquisire l’abilitazione ad altri concessa e tramite la quale avrebbero potuto accedere alle graduatorie suddette.

È lo stesso MIUR a prescrivere, nel DM n. 249 del 2010 (recante le *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*) e successive modifiche, ai fini dell’accesso ai percorsi abilitanti istituiti per gli ITP, l’obbligatorietà del servizio. All’interno dell’art. 15 comma 1-ter, difatti, si legge *“Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprov-*

visti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale”.

Alla luce di ciò la condizione dei ricorrenti i quali, se pur idonei, si sono visti depauperati della immediata possibilità di insegnare a fronte della indebita differenziazione operata dal Ministero, non può non essere tacciata come ingiusta.

Come già specificato, anche in riferimento all’inserimento all’interno delle graduatorie di merito mediante concorso la situazione degli ITP risulta particolarmente problematica. Negli ultimi due concorsi indetti, infatti, la categoria alla quale appartengono i ricorrenti è stata pesantemente ostacolata: nel 2012 l’unica classe per la quale sono state bandite cattedre è stata la C430, lab. edilizia ed esercit. tipografica (ora B14 laboratori di scienze e tecnologia delle costruzioni), mentre nel 2016 ai diplomati ITP idonei all’insegnamento era completamente preclusa la possibilità di partecipazione.

Inoltre si deve rilevare che, stante la peculiarità delle materie insegnate dai diplomati ITP e la penuria di relativo personale, **è prassi ormai consolidata che i ricorrenti vengano chiamati dalla III fascia a coprire le cattedre vacanti. Tali supplenze dimostrano da un lato come i diplomati ITP siano nei fatti idonei all’insegnamento, e difatti in plurimi casi si tratta di docenti aventi anni ed anni di esperienza alle spalle, dall’altro come le mancanze del MIUR nel bandire concorsi adeguati al numero di posti necessario, si ripercuotano sui singoli insegnanti, condannati ad un ingiusto ma costante precariato, e sulla stessa amministrazione, in punto di buon andamento e di economicità.**

Tale stato di fatto determina con certezza l’inevitabile necessità di convocare personale dalla III fascia, ovvero soggetti idonei all’insegnamento ma non abilitati,

come gli odierni ricorrenti. Come già riferito, le classi di insegnamento in questione non vengono bandite nei concorsi, per queste non vengono attivati tirocini formativi attivi né percorsi abilitanti speciali ai quali i ricorrenti avrebbero potuto concretamente accedere, pertanto non vi sarà mai alcun soggetto abilitato legittimato a rimpinguare la graduatoria e ad accettare alcuna convocazione, determinando la necessità di convocare docenti IDONEI dalla terza fascia.

In tal modo i diplomati ITP rimangono bloccati in un limbo in cui, pur potendo essere sfruttati secondo la necessità dell'amministrazione nei casi di penuria di docenti, non possono intraprendere la strada dell'abilitazione regolare e riconosciuta a causa della estrema noncuranza del Ministero.

La mancata istituzione di percorsi abilitanti ordinari, quindi, non può non costituire un grave ed immotivato pregiudizio per i ricorrenti, **i quali ricoprono nei fatti il ruolo di docenti dotati di abilitazione, avendone le capacità e le competenze, ma non possono, nonostante la propria ferma volontà, avere la certificazione che il Ministero da un lato reputa imprescindibile e dall'altro non rende in alcun modo reperibile per alcune categorie.**

È proprio in virtù di ciò che si palesa la manifesta iniquità ed illogicità della condotta ministeriale, caratterizzata dal disinteresse delle vicende afferenti la categoria dei ricorrenti la quale solo di recente ha subito la necessaria censura da parte degli organi di giustizia amministrativa che ha infine delineato con certezza la posizione dei ricorrenti, quali **soggetti da considerarsi equiparati agli abilitati all'insegnamento (Consiglio di Stato, ordinanza 1836/2016).**

2. L'orientamento giurisprudenziale richiamato, ma altresì la specifica circostanza poc'anzi dedotta, in virtù della quale gli insegnanti ITP vengono regolarmente chiamati a supplire le carenze del personale docente, manifesta con chiarezza come le locuzioni "idoneo" ed "abilitato" siano nei fatti tra loro sinonimi, di talché costituisce un chiaro ossimoro etichettare un docente idoneo allo svolgimento della professione (al contempo) non abilitato all'esercizio della stessa.

A siffatta situazione non può non associarsi la contrarietà latente sia con l'art. 97 che 33 della Costituzione.

Il primo precetto impedisce alle pubbliche amministrazioni di assumere personale inabile allo svolgimento della professione e, perciò, vieta l'impiego di docenti non abilitati, ragion per cui delle due una: o l'Amministrazione fino ad oggi ha operato in dispregio delle disposizioni costituzionali, o, come pare, ha da sempre occupato docenti precari di III fascia di Istituto in quanto non solo idonei, ma invero anche abilitati.

Inoltre, il disposto di cui all'art. 33 della Costituzione prevede che *“è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”*.

Se quindi è necessario essere in possesso di apposita abilitazione allo svolgimento della professione per poterla legittimamente esercitare, allora o si dichiarano abilitati all'insegnamento tutti i precari inseriti nella III fascia delle graduatorie d'Istituto, oppure non saranno validi tutti i verbali e registri da essi firmati. Ne deriverebbe che gli esami, gli scrutini, i diplomi conseguiti da studenti, occasionalmente alunni anche di un solo docente precario non abilitato (nel senso inteso dal MIUR), dovrebbero necessariamente essere invalidati, del pari, per “invalidità derivata” anche le eventuali lauree e/o dottorati, e master acquisiti.

Giacché ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, i suddetti titoli sono stati acquisiti a seguito di esame di Stato ed è per via del loro possesso che i docenti precari di III fascia d'Istituto hanno potuto accedere alla professione, pare logico concludere che l'esame sostenuto per l'acquisizione di quei titoli (idonei all'accesso alla professione docente) è al contempo abilitante all'esercizio professionale.

3. È noto come in Italia, secondo la normativa vigente, *conditio sine qua non* per esercitare la professione di docente è **possedere un titolo di studio (diploma o laurea) idoneo per l'accesso ad una determinata classe di insegnamento unitamente a tutti gli specifici requisiti curriculari predeterminati dal MIUR**

e richiesti agli aspiranti docenti che hanno in tal modo orientato il proprio piano di studi in prospettiva dell'insegnamento.

Chi non è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e segnatamente dal DM 30 gennaio 1998, integrato dai successivi Decreti Ministeriali, non può accedere ad alcuna graduatoria e, conseguentemente, non può esercitare la professione di docente.

I ricorrenti hanno tutti adeguato i propri piani di studi e la loro formazione professionale in virtù di tali normative, con la legittima aspettativa di poter insegnare ed anche essere immessi in ruolo.

Tuttavia l'accesso alle GAE nonché alla I e II fascia delle GI è, ad oggi, concesso solo a coloro abbiano ottenuto il formale riconoscimento dell'abilitazione, talché **i precari di III fascia, anch'essi invero abilitati ne rimangono esclusi.**

Questa condotta, come già rilevato, è stata censurata anche in numerose sentenze emesse dai TT.AA.RR. e dal Consiglio di Stato. Nonostante tutto, nessuna misura è stata presa al fine porre fine a questa irregolarità del sistema.

E' quindi evidente oltre ogni ragionevole dubbio come l'accesso a percorsi abilitanti e successivamente alle graduatorie degli insegnanti sia avvenuto negli ultimi 15 anni in condizioni di assoluta disuguaglianza.

Posto, dunque, che il conseguimento dell'abilitazione (nel senso inteso dal M.I.U.R) è stato reso particolarmente difficoltoso o, addirittura, precluso, da un sistema distorto e irrazionale, è fortemente discriminatorio escludere l'accesso alla II fascia delle Graduatorie di Istituto ai ricorrenti, possessori di titoli validi all'insegnamento ed inseriti nella III fascia delle GI.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 36/2005 CEE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LVO 9 NOVEMBRE 2007 N. 206. VIO-

LAZIONE DEL DM 30 GENNAIO 1998 N. 39. VIOLAZIONE E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA.

1. Fermo quanto sopra, le fonti comunitarie costituiscono ulteriore conferma della situazione dei ricorrenti quali docenti abilitati ai sensi della normativa europea.

La Direttiva 36/2005/CEE introduce il concetto di “professione regolamentata” intesa quale attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.

Tale Direttiva è stata recepita ed attuata in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 ed è divenuta, pertanto, Legge dello Stato e come tale deve intendersi Fonte di Diritto di livello superiore a qualunque Decreto Ministeriale, anche successivo, nonché di ogni previgente normativa avente valore di Legge.

Prendendo visione del suddetto decreto è evidente che la professione docente è da intendersi come rapporto di lavoro subordinato il cui esercizio è vincolato al possesso di qualifiche professionali, o, in via più generale, attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale.

Premesso, allora, che la professione di insegnante in Italia è una “professione regolamentata”, in relazione ad essa trova piena e completa applicazione la Direttiva 2005/36/CE delle Comunità Europee che norma e regola il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea, e dei titoli di accesso alle stesse, e quindi anche dell'Italia in quanto Stato membro.

Ebbene, la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione (D.Lgs. n.206/2007) impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine

dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa ed in assenza del quale la professione non può essere lecitamente svolta.

I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all'esercizio della “professione regolamentata”.

Per contro, i termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Parimenti le procedure concorsuali definite “abilitanti”, o nel caso della scuola primaria, finalizzate alla definizione di una graduatoria di merito di durata specifica, dallo Stato italiano, non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento non più attuata dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito, il cui preventivo possesso, peraltro, era definito *conditio sine qua* non alla partecipazione alla procedura concorsuale stessa.

Lo Stato italiano, mediante il DM 30 gennaio 1998 n. 39 e sue successive modificazioni, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti in Italia validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; dell'istruzione secondaria di I e II grado, attribuendo ad essi, in aggiunta del valore accademico, il valore di titolo di accesso all'esercizio della professione di docente e quindi, in applicazione della norma comunitaria, di titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”. All'interno del DM citato si rinvencono, dunque, le classi di insegnamento alle

quali si può accedere ove in possesso di determinati requisiti, tra i quali il diploma ITP.

Tale situazione è stata correttamente delineata anche dai tribunali aditi. Si riporta all'uopo la pronuncia emessa il 24 giugno 2016 dal Tribunale di Pistoia in riferimento alla causa avente n. RG 821/2016, nella quale, in riferimento al diritto all'accesso alle GAE (le graduatorie riservate solo a soggetti in possesso di determinate abilitazioni) da parte di una diplomata ITP in virtù del detto titolo, ha accolto le doglianze della docente specificando: *“appare legittimo anche alla luce della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali in vario modo raggiunte e recepite nell'ordinamento italiano dal d.lgs. 206/2007, va altresì osservato che già il d.m. 39/98 già individua all'art. 2 le classi di concorso a posti d'insegnamento tecnico pratico. Quindi, al comma 2 precisa che la Tabella in questione fissa i titoli di ammissione ai concorsi”*.

Perciò in Italia, secondo la normativa vigente, per esercitare la professione di docente non è necessario avere l'abilitazione, ma possedere un titolo di studio (diplomi o lauree) idoneo per l'accesso ad una determinata classe di concorso (lettere, matematica, lingue ecc.), unitamente a tutti gli specifici requisiti curriculari fissati dal MIUR, che da alcuni anni richiede agli aspiranti docenti di orientare il proprio piano di studi in prospettiva dell'insegnamento.

In virtù di quanto sopra esposto, gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti “abilitanti” dallo Stato italiano devono invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa.

V'è altresì da considerare che la chiusura nel 2007 delle scuole di specializzazione all'insegnamento (S.S.I.S.), l'impossibilità per i ricorrenti di accedere a corsi abilitanti quali T.F.A. o P.A.S. (in quanto mai attivati per le classi di insegnamento di interesse) e la mancata indizione di concorsi per le classi di insegnamento di interesse ha determinato l'oggettiva impossibilità per i soggetti possessori di titoli

validi all'insegnamento conseguiti nel territorio dello Stato Italiano di conseguire i titoli abilitanti considerati validi per l'accesso alle graduatorie provinciali ad esaurimento, nonché alla prima e seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto.

Già si è visto come l'acquisizione dei titoli abilitanti sia avvenuta in condizioni di disuguaglianza e disparità, in violazione degli stessi principi di parità nell'accesso ai pubblici impieghi (art. 51, comma 1, Cost.), non è pertanto accettabile discriminare i docenti, in possesso di idonea "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata", ma sprovvisti del formale riconoscimento dell'abilitazione, relegandoli unicamente nella III fascia delle graduatorie d'Istituto.

2. La Direttiva 36/2005/CEE (recepita nel nostro Paese con il D. Lvo 9 novembre 2007 n. 206, e pacificamente applicabile, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Decreto, ai *"docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore"*), secondo cui l' *"esperienza professionale"* - intesa quale *"esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro"* (cfr. art. 3, lett. f) - ***"assimila a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro"*** (cfr. art. 3), **sancendo l'equiparazione di una esperienza triennale al titolo formativo abilitante.**

Invece il D.M. impugnato non consente, ingiustamente, l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Istituto dei docenti ITP di III fascia nonostante essi abbiano titolo di studio valido allo svolgimento della professione ed un'adeguata esperienza lavorativa.

Così facendo contrasta con la richiamata direttiva, ponendo, altresì, le basi per un'assurda disparità di trattamento fra il docente straniero con tre anni di esperienza di insegnamento, da ritenersi abilitato anche nel nostro Paese, ed il docente italiano che, a parità di condizioni, non lo sia né nel nostro Stato né in quello dove mira ad essere ospitato e dove vuole stabilirsi.

Il quadro normativo sino ad ora illustrato trova la sua ragione e spiegazione nell'esigenza di non disperdere tutta una serie di competenze e professionalità acquisite da quei docenti che per anni 'saliti in cattedra' si erano, per così dire, abilitati sul campo.

Non ci si stancherà di ripetere che il lavoro svolto dai ricorrenti di Terza fascia d'Istituto non è diverso da quello dei loro colleghi con abilitazione.

E' perciò del tutto irrazionale, discriminatorio e contraddittorio che il D.M. impugnato escluda dalla II fascia GI i docenti precari di III fascia di istituto (in quanto ritenuti privi di abilitazione) quando vi sono docenti comunitari ritenuti, ai sensi della normativa europea, pienamente abilitati e conseguentemente inseriti nella fascia dedicata ai soggetti abilitati.

Pertanto sarebbe stato senza dubbio alcuno più equo e rispondente al principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2 Cost.) nonché all'orientamento espresso dalla giustizia amministrativa, prevedere l'inserimento nella II fascia GI dei docenti precari di III fascia di Istituto.

III. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO E, CONGIUNTAMENTE ALL'ARTICOLO 10§3 A) E B) DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA E DELL'ART. 117 COST. VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4, 33 E 34 COST. E VIOLAZIONE E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI. SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONevolezza.

La Commissione Europea dei Diritti Sociali, interpellata in riferimento alla legittimità del bando per l'accesso alla specializzazione sul sostegno del 2013 ha emesso la decisione del 18 ottobre 2016, pubblicata stante la mancata risposta del Governo il 15 marzo 2017 (Associazione sindacale "La Voce dei Giusti" contro l'Italia, Ricorso n° 105/2014), la quale tratteggia l'orientamento europeo sulla situazione patita, tra gli altri, anche dagli odierni ricorrenti.

Siamo nello specifico innanzi ad una violazione già accertata e che lo Stato italiano continua a non rimuovere riproponendo, al contrario, le stesse illegittimità.

Se è vero, infatti, che i “ricorsi al CEDS non sono comunque giurisdizionali, in quanto le decisioni assunte da tale organo hanno un seguito eminentemente politico, essendo il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa competente a “sanzionare” gli Stati parti, attraverso risoluzioni e semplici raccomandazioni, dalle quali in realtà emerge l’intento degli stessi di non rendere giustiziabili i diritti sociali protetti dalla CSER” (G. GUIGLIA, Le prospettive della Carta sociale europea, in www.forumcostituzionale.it), il Giudice nazionale ben può prendere atto di tali violazioni sulla base di autonome e conseguenti azioni giurisdizionali.

Il Comitato Sociale ha ritenuto che l'accesso alla formazione per l'insegnamento non dipende dalla qualifica posseduta, pertanto: **“i supplenti devono essere equiparati agli insegnanti in possesso della qualifica di insegnante.**

68. *Il Comitato ritiene che la situazione dei supplenti merita di essere presa in esame, non per quanto riguarda la qualifica secondo l’ordinamento statale o lo status, ma in modo autonomo in relazione ai compiti assegnati, l’autorità gerarchica e le attività svolte, ritenendo in particolare determinante quest’ultimo aspetto (Consiglio europeo dei sindacati di polizia commerciali (CESP) c. Francia, Reclamo n° 101/2013, decisione sul merito del 27 gennaio 2016, §§54-59).*

69. *Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni di insegnamento, l’articolo 4, paragrafi da 1 a 3 e 10 della legge n° 124/99 rende la nomina dei supplenti subordinata all’esistenza di condizioni particolari, e limita l’esercizio di tali compiti e la durata effettiva di queste condizioni. Tuttavia, queste disposizioni non fanno distinzione tra i supplenti e gli insegnanti che sono in possesso della qualifica per l’insegnamento per quanto riguarda le funzioni esercitate (correzione di lavoro scritto, firma di documenti ufficiali, impostazione degli esami per gli alunni, le responsabilità all’interno del corpo del personale docente) o il loro collegamento con il corpo docente.*

70. *Il Comitato ritiene pertanto che i supplenti (senza abilitazione, n.d.r.) e gli insegnanti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento siano in una situazione analoga per quanto riguarda l’articolo 10§3 a) e b) della Carta. Se la professione*

di insegnante sia da considerare una professione regolamentata ai sensi del punto 3, comma 1 lettera a), della direttiva 2005/36/CE o una libera professione nel diritto dei singoli Stati non è rilevante, dal momento che il riconoscimento delle qualifiche professionali nel contesto della libera circolazione delle persone, per cui la direttiva in conformità con il suo articolo 1 pretende di stabilire le regole, non riguarda il caso di specie.

(...) È discriminatorio, infatti, che la formazione post titolo di accesso sia impossibile da frequentare durante lo svolgimento delle supplenze, a pagamento (mentre in passato ed ex lege dovrebbe essere gratuita ed a carico del datore di lavoro) e imponendo un monte di CFU da ottenere che non tiene in alcun conto l'esperienza lavorativa pregressa (al fine appunto di limitare tali CFU e con essi gli impegni di frequenza e renderli compatibili con le supplenze ed il sostentamento).

(...) Le condizioni di ammissione alla PAS che porta alla qualifica di insegnante, di cui all'articolo 15, comma 1-ter del Decreto Ministeriale n° 249/2010 come modificato dal DM n 81/2013, mettono in atto tali impedimenti.

(...) Il governo non spiega come questi metodi, e in particolare la frequenza obbligatoria in un programma della durata di un anno, siano compatibili con l'attività professionale dei supplenti basata su impegni precari, temporanei, che prevedono interruzioni e trasferimenti, prendendo in considerazione ad esempio occupazioni ad orario flessibile, opportunità di congedo dalla formazione, esenzione dalla frequenza obbligatoria nei casi in cui le località nelle quali la formazione si svolge sia lontana dal posto di lavoro o una formazione a distanza.

79. Inoltre, il Governo non dimostra che la TFA o la PAS che porta alla qualifica di insegnante consentono il riconoscimento, attraverso un sistema di certificazione di esperienze di lavoro, di tutta la precedente esperienza lavorativa che alcuni supplenti non sottoposti a una formazione specialistica possono avere acquisito (...)

80. Il Comitato ritiene quindi che i termini di ammissione al TFA o alla PAS che portano alla qualifica di insegnante, le modalità operative di questi corsi di formazione, e la mancanza di riconoscimento dell'esperienza di lavoro precedente, colpiscono in modo sproporzionato la categoria dei supplenti nell'acquisizione della qualifica per l'insegnamento e successivamente nel perseguire la formazione specialistica per l'insegnamento di sostegno garantito ai sensi dell'articolo 10§3 a) della Carta, creando così una situazione di discriminazione indiretta rispetto agli insegnanti in possesso della qualifica per l'insegnamento che quindi non devono passare per il TFA o la PAS prima di esercitare il loro diritto alla formazione professionale. Questa situazione porta anche ad una discriminazione indiretta in considerazione dell'obbligo di fornire o promuovere modalità speciali per la riqualificazione dei lavoratori garantiti ai sensi dell'art 10§3 b) della Carta in quanto, ripristinando queste restrizioni relative all'insegnamento di sostegno, il Decreto Ministeriale n° 249/2010 e successive normative determina le nuove tendenze nel mondo del lavoro che hanno reso necessaria la riqualificazione dei supplenti nel rispetto di tale disposizione della Carta”.

Il D.M. impugnato, dunque, non solo contrasta con la normativa europea come sopra esposta, ma anche con quanto disposto dal Comitato Sociale nella decisione ivi riportata la quale, pur non avendo natura vincolante, ben rileva le mancanze perpetrate dal Ministero in considerazione al caso di specie in virtù delle quali è necessario un uovo ed ulteriore intervento della giustizia amministrativa.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

In merito al *fumus* si rinvia a quanto su esposto.

Con riferimento al danno esso è da considerarsi in *re ipsa*. La concessione della misura cautelare, stante le prossime chiamate dalle G.I., eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che, per almeno un altro anno, dovrebbero sperare di ottenere la supplenza dalla III fascia G.I. e che, in

manca di questa, rischierebbero addirittura di non avere un lavoro ed il sostentamento per la propria famiglia.

La mancata concessione dell'invocata misura cautelare monocratica può concretamente pregiudicare la posizione di parte ricorrente, tenuto conto che *la pubblicazione delle graduatorie di istituto provvisorie è prevista per fine luglio 2017 e le stesse risulteranno rettificabili, con eventuale spostamento in seconda fascia degli istanti, entro il 05/08/2017, diventando definitive in data 06/08/2017.*

La prima camera di consiglio utile, in tal senso, sarà verosimilmente a settembre quando l'anno scolastico sarà iniziato e le cattedre assegnate.

Al fine di evitare a parte ricorrente ulteriori pregiudizi, dunque, si insiste perché venga riconosciuto l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e la conseguente collocazione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, seppure con riserva, per le classi di concorso interessate, **entro la tempistica fissata dalla Circolare M.I.U.R. N. 25196 del 01.06.2017 (periodo compreso tra il 26/07/2017 ed il 05/08/17), onde poter tutelare i loro interessi all'inclusione nella seconda fascia delle graduatoria di istituto da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili, prima che le citate graduatorie diventino definitive ed imm modificabili dal giorno 06 Agosto 2017.**

Da qui l'esigenza di ottenere - anche *inaudita altera parte* - un provvedimento cautelare che, riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento, in riferimento alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti, consenta l'inserimento/spostamento nella **seconda fascia** delle graduatorie di circolo ed istituto.

Il pregiudizio subito dai ricorrenti è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali** (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Ciò che qui si chiede, d'altra parte, non è affatto l'assunzione a tempo indeterminato, ma la sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati dal

cui effetto conformativo deriverà l'ammissione in II fascia G.I. a quel punto parte ricorrente concorrerà, sulla base del punteggio e dei titoli di cui è in possesso con gli altri insegnanti in graduatoria. Gli assunti, a tempo determinato, saranno sempre quelli e non uno di più.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Per le stesse ragioni va disposta la misura cautelare collegiale a conferma di quella monocratica o in sostituzione della stessa. Le supplenze, infatti, vengono conferite anche nei mesi successivi rispetto all'inizio dell'anno seppur su cattedre rimaste vacanti. Seppur il danno per parte ricorrente non può far altro che aggravarsi è chiaro che l'ammissione in II fascia GI, seppur tardiva, limiterebbe tale pregiudizio. Non va dimenticato, infatti, che parte ricorrente ha sempre insegnato con questo titolo e che, solo oggi, il MIUR assume la sua valenza non abilitante.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente

CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento dell'istanza cautelare, Voglia dichiarare nulli in *parte qua* i provvedimenti in epigrafe e/o in subordine annullare, con l'adozione di tutte le necessarie e conseguenti statuizioni, in particolare, con la conseguente ammissione in II fascia G.I.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura pari ad Euro 325,00.

Roma-Messina 27 luglio 2017

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente

copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti